



## COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

### Provincia di Verona

C.F. 00596180232

Piazza IV Novembre 6 – 37030 Mezzane di Sotto (VR)

Tel. 045/888.01.00 – Fax 045/888.00.84

<http://www.comune.mezzane.vr.it> - PEC: [protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it)

**COPIA**

Registro Generale n. 2

Registro Ordinanze del Sindaco n. 2

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 2 DEL 04-03-2020**

**Oggetto: MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN APPLICAZIONE DEL DPCM 1 MARZO 2020 - MODIFICHE ALL'ORDINANZA N. 1/2020**

#### IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 01/2020 in merito alle misure di applicazione del DPCM 1 marzo 2020;

Richiamato il punto n. 2 della predetta ordinanza che disponeva, con riferimento allo svolgimento di eventi, competizioni e allenamenti sportivi, il divieto dell'uso delle docce;

Dato atto che, da un approfondimento condotto, con riferimento all'uso delle docce, appare sufficiente limitare il divieto allo svolgimento delle sedute di allenamento, dopo le quali il numero delle persone è normalmente più elevato rispetto alle competizioni sportive;

Ritenuto quindi di consentire l'utilizzo delle docce dopo le competizioni e gli eventi sportivi che in ogni caso possono svolgersi solamente a porte chiuse, con le modalità di cui al dispositivo del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di modificare la propria ordinanza n. 1/2020, dettando disposizioni più puntuali per quanto riguarda l'utilizzo delle docce, fermo restando il resto;

Richiamato il DPCM 1 marzo 2020 che detta disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 241/1990;

#### **ORDINA**

Il presente documento è stato prodotto attraverso sistemi informatici/telematici nel pieno controllo dell'amministrazione precedente secondo le regole del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale". Lo stesso è inoltre, conservato secondo le regole tecniche del medesimo d.lgs. n. 82/2005. Le sottoscrizioni sono apposte con firma digitale e nelle riproduzioni su supporto analogico – che costituiscono copia dell'originale informatico – sono sostituite dall'indicazione a stampa del/i soggetto/i responsabili ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui richiamate.-

1. Che l'utilizzo delle docce sia vietato solamente dopo lo svolgimento delle sedute di allenamento; è altresì consentito l'utilizzo delle docce dopo eventi e competizioni sportivi che possono svolgersi unicamente a porte chiuse; in tali casi, l'uso delle docce deve avvenire a turni scaglionati o comunque con modalità atte a garantire la distanza di almeno un metro tra i presenti; resta fermo l'obbligo di garantire all'interno di palestre, locali, compresi gli spogliatoi, che l'accesso ai partecipanti avvenga con modalità tali da mantenere distanze tra le persone non inferiori al metro.

#### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- Che al presente provvedimento sia data la più ampia diffusione e comunicato a:
  - Ufficio Territoriale di Governo – Prefetto di Verona;
  - Polizia Locale Unione di Comuni Verona Est;
  - Carabinieri di San Martino Buon Albergo;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si comunica che:

- a) Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini perentori di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione ovvero di conoscenza dell'atto.

*Mezzane di Sotto, 04-03-2020*

Il Sindaco  
*f.to (Carrarini Giovanni)*